



COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11)

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 241 del 03/12/2019

OGGETTO:

VARIANTE AL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI FONTANELLE IN FREGIO E ALL'INTERNO DELLA S.P. "ROMANINA" NELL'UTOE N. 3 "FONTANELLE" – VARIANTE CONTESTUALE AL R.U. - ARTT. 30, 32, 107 E 118 DELLA L.R. N. 65/2014 - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS.

L'anno duemiladiciannove addì 03 - tre - del mese dicembre alle ore 19:00 nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.

Presiede la seduta **CAPECCHI GIOVANNI**

Assiste **DOTT. PAOLO DI CARLO** Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

CAPECCHI GIOVANNI	SINDACO	X
VANNI LINDA	VICE SINDACO	X
MARTINELLI VALERIO	ASSESSORE	-
SALVADORI ROBERTA	ASSESSORE	X
SCALI CRISTINA	ASSESSORE	X
VARALLO ALESSANDRO	ASSESSORE	X

Esecutività: **Immediatamente Esecutiva**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Nel regolamento urbanistico approvato, ai sensi della L.R. n. 1/2005 con deliberazione consiliare n. 7 del 15 febbraio 2013, è ricompreso anche il comparto del piano degli insediamenti produttivi (P.I.P.) approvato con deliberazione n. 14 del 28 febbraio 2001 nello zoning di tipo industriale e produttivo (zone D), dell'UTOE n. 3 "Fontanelle";
- Il Piano di cui sopra, che fu dotato di una specifica disciplina attuativa, risultava avere una superficie territoriale di 104.000 m², nella quale erano ricavati lotti edificabili per un totale di 71.908 m², con possibili destinazioni artigianali, industriali, commerciali all'ingrosso, di servizio, mentre lo standard a verde e parcheggi era pari a 10.687 m² complessivi;
- Il comparto, oggi completamente urbanizzato, risulta ancora suscettibile di trasformazione urbanistico-edilizia mediante intervento diretto sui due singoli lotti che ancora rimangono inedificati, significando come nel recepire il P.I.P., il R.U. decideva anche una diversa destinazione e utilizzazione per il lotto n. 1, di circa 7.600 m², prevedendone, all'unisono con altre aree nella stessa UTOE, la destinazione ad "attrezzature pubbliche e d'interesse comune, pubbliche e di uso pubblico" che, per la UTOE n. 3 venivano considerate "*le attrezzature a servizio delle imprese e dei lavoratori, quali mense, ristoranti, centri di formazione, di servizio tecnologico e informatico, strutture per lo svago e l'attività fisica, centri di rappresentanza, sale riunioni*", senza rinunciare però a considerare tali anche "*le aree a disposizione delle imprese locali per depositi, stoccaggi e usi temporanei, collegati alle attività produttive*";
- A distanza di quasi un ventennio, l'assetto definito nel progetto del P.I.P. 2001 si presta ad un necessario aggiornamento sia per quanto riguarda alcune scelte geometriche per la viabilità e gli standard, sia in ordine alla possibilità di utilizzazione delle aree con la precisa normativa tecnica di attuazione, compreso anche le modalità di cessione delle aree ai soggetti interessati, intervenendo ancora sulla possibilità di utilizzazione del lotto n. 1 per restituirlo alle potenzialità e alle destinazioni originarie, visto anche il mancato interesse a realizzare le utilizzazioni auspiccate dal R.U. vigente da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- I parametri urbanistico-edilizi, in particolare, devono essere sottoposti ad un opportuno aggiornamento secondo le più recenti definizioni regionali in merito e le vigenti norme tecniche d'attuazione del R.U., con una completa riscrittura delle N.T.A. precispue;
- Il quadro conoscitivo e le indicazioni operative sopra riassunte, si riassumono nella necessità di avviare il procedimento per un'apposita variante al piano in oggetto di concerto alla redazione di apposita variante al R.U. secondo il dettato degli artt. 30, 32, 107 e 118 della L.R. n. 65/2014, a cura del Settore III "Assetto e utilizzazione del Territorio e Ambiente", redigendo anche il documento preliminare previsto dall'art. 22 della L.R. 10/2010 per quanto attiene alle verifiche di assoggettabilità o meno alla VAS;

Ciò premesso:

Precisato che la variante in oggetto al R.U. si esplica nel ripristino delle possibili utilizzazioni del lotto n. 1 del P.I.P. per finalità produttive quali imprese artigianali, industriali, logistiche, commerciali all'ingrosso, turistico-ricettive, sportive, di servizio, all'unisono con la disciplina prevista per le zone D del regolamento urbanistico vigente (cfr. art. 36 delle N.T.A. aggiornate con del. c.c. n. 86/2019), nonché con una nuova geometria della viabilità e dei parcheggi per migliorare la funzionalità e l'accessibilità, tutto anche mediante la redazione di una novella disciplina tecnica attuativa che aggiorni anche le modalità di assegnazione, concessione o cessione delle superfici fondiarie;

Dato atto che occorre dare avvio al procedimento con apposito atto che contenga:

- la definizione degli obiettivi della variante e delle azioni conseguenti;
- il quadro conoscitivo di riferimento;
- l'indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali chiedere un contributo tecnico;
- il programma delle attività di informazione e partecipazione della cittadinanza;
- l'individuazione del garante dell'informazione e della partecipazione;

Ritenuto che i contenuti relativi ai predetti punti siano gli stessi e adeguatamente sviluppati del documento di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica come previsto dall'art. 22 della L.R. n.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

10/2010, allegato alla presente;

Atteso che, in reazione agli adempimenti previsti dalle norme citate, il garante della comunicazione sia individuabile nel sig. Sandro Bartaloni del Settore III, dotato di opportuna preparazione ed esperienza in materia;

Ricordato che con propria deliberazione n. 127/2016 la Giunta comunale è stata individuata "Autorità competente" del comune di Montopoli V.A. per le procedure di VAS ai sensi della L.R. n. 10/2010;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del primo comma dell'articolo 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Settore III, cui è demandata la competenza del Servizio proponente;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di prendere atto, quale Autorità competente in materia di VAS, il documento di verifica di assoggettabilità a VAS, redatto ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 10/2010, allegato alla presente quale parte necessaria e sostanziale e concernente la variante al R.U. ex art. 30 e 32 della L.R. n. 65/2014 per dare seguito alla modifica, ex artt. 107 e 118 della stessa legge, del comparto P.I.P. nella UTOE n. 3 per reintrodurre tutte le possibili utilizzazioni del lotto n. 1 all'unisono con la disciplina prevista per le zone D del regolamento urbanistico vigente, nonché con una nuova geometria della viabilità e dei parcheggi per migliorare la funzionalità e l'accessibilità, tutto anche mediante la redazione di una novella disciplina tecnica attuativa che aggiorni anche le modalità di assegnazione, concessione o cessione delle superfici fondiarie;

2. Di specificare che gli eventuali contributi tecnici dovranno giungere entro 30 giorni dalla sua trasmissione ai soggetti competente individuati nel documento preliminare (Regione Toscana, Settore valutazione impatto ambientale e Pianificazione del territorio della Direzione ambientale ed energia, Provincia di Pisa, ARPAT, Azienda U.S.L. Toscana Centro – Dipartimento per la prevenzione, Ufficio Regionale del Genio Civile Val d'Arno Inferiore e Costa);

3. Di specificare, altresì, che ai sensi dell'art. 8, comma 5, della L.R. n. 10/2010 il termine per l'effettuazione delle verifiche, le consultazioni e l'inoltro dei contributi di cui all'art. 22 della stessa legge ed è fissato in 30 giorni dalla trasmissione del presente documento alla Giunta Municipale;

4. Di indicare nel sig. Sandro Bartaloni del Settore III il garante dell'informazione e della partecipazione per le finalità di cui all'art. 36 della L.R. n. 65/2014;

5. Di prendere atto che il Responsabile del Settore III ha dichiarato che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e pertanto non necessita di parere di regolarità contabile;

6. Di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi del primo comma dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

Quindi, con successiva votazione unanime favorevole espressa in forma palese, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Segue allegato

Allegato (Relazione con verifica assoggettabilità a VAS)

Fatto, letto e sottoscritto.

IL SINDACO
CAPECCHI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. PAOLO DI CARLO
